

ESENTE IMPOSTE DI BOLLO: art. 19 Tabella All. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

Rep.n.82708

Racc.n.35002

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di gennaio (12/01/2012);

in Udine, Via Carducci n. 16;

dinanzi a me avv. BRUNO PANELLA, notaio residente a Udine ed iscritto presso il Collegio Notarile di Udine;

sono presenti i signori:

- **AGNOLI SAMUEL**, nato a Pavia (PV) il giorno 10 marzo 1968 e residente a Povoletto (UD) in Via Del Cristo n.49/a, cittadino italiano, codice fiscale: GNL SML 68C10 G388T;

- **AZZANO CANTARUTTI AURELIO**, nato a Spilimbergo (PN) il giorno 26 marzo 1968 e residente a San Daniele del Friuli (UD) in Via Grado n.18, cittadino italiano, codice fiscale: ZZN RLA 68C26 I904Q;

- **BATTISTONI CLAUDIO**, nato a Lucca (LU) il giorno 13 marzo 1962 e residente a Pasian di Prato (UD) in Via Udine n.121, cittadino italiano, codice fiscale: BTT CLD 62C13 E715D;

- **BIGONI MARCO**, nato a Udine (UD) il giorno 5 luglio 1962 e residente a Udine (UD) in Via I. Di Spilimbergo n.27, cittadino italiano, codice fiscale: BGN MRC 62L05 L483N;

- **BRUNELLO ZANITTI GLAUCO**, nato a Udine (UD) il giorno 29 maggio 1974 e residente a Fagagna (UD) in Via Porta Ferrea n.80/5, cittadino italiano, codice fiscale: BRN GLC 74E29 L483H;

- **DEL PICCOLO NAZARIO**, nato a Udine (UD) il giorno 16 settembre 1965 e residente a Udine (UD) in Via Mentana n.87, cittadino italiano, codice fiscale: DLP NZR 65P16 L483S;

- **DEL POS ROSSANO**, nato a Pordenone (PN) il giorno 17 ottobre 1969 e residente a Udine (UD) in Via Bezzacca n.74/9, cittadino italiano, codice fiscale: DLP RSN 69R17 G888J;

- **FURLAN MARCO**, nato a Palmanova (UD) il giorno 31 ottobre 1976 e residente ad Artegna (UD) in Via Menis n.4, cittadino italiano, codice fiscale: FRL MRC 76R31 G2840;

- **NARDON CINZIA LUISA**, nata a Palmanova (UD) il giorno 26 dicembre 1969 e residente a Tavagnacco (UD) in Via Molini n.38, cittadina italiana, codice fiscale: NRD CZL 69T66 G284L;

- **VIRGILIO MARCO**, nato a Roma (RM) il giorno 18 gennaio 1962 e residente a Buja (UD) in Via San Floreano n.147, cittadino italiano, codice fiscale: VRG MRC 62A18 H501S.

I comparanti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale

stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

I signori AGNOLI SAMUEL, AZZANO CANTARUTTI AURELIO, BATTISTONI CLAUDIO, BIGONI MARCO, BRUNELLO ZANITTI GLAUCO, DEL PICCOLO NAZARIO, DEL POS ROSSANO, FURLAN MARCO, NARDON CINZIA LUISA e VIRGILIO MARCO costituiscono una Società Cooperativa con la denominazione:

"LIBERI TUTTI - Società Cooperativa Sociale Onlus".

ART. 2

La sede della società è posta nel Comune di Pagnacco (UD), attualmente al seguente indirizzo: Via San Mauro n.13, come i componenti mi dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter d.a.c.c.

ART. 3

La cooperativa si propone di fornire prestazioni educative ed assistenziali ai minori ed ai soggetti in situazione di disagio o di svantaggio ispirandosi anche al pensiero e al metodo di Maria Montessori nonché di diffondere i principi educativi che promuovono il rispetto e la centralità del minore nel suo percorso di crescita.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità previsti dalla legge e persegue, quale scopo sociale, senza finalità di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana del minore e all'integrazione sociale dei cittadini nonché la diffusione dei principi educativi che promuovono il rispetto e la centralità del minore nel suo percorso di crescita, attraverso la gestione di servizi educativi, assistenziali e culturali, secondo quanto previsto dalla L. n. 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L.R. FVG n. 20/2006 e dalle altre disposizioni applicative. In particolare, la cooperativa eserciterà le attività educative e socio-assistenziali di cui alla lettera a) dell'art. 3 comma 2 della L.R. FVG n. 20/2006.

La cooperativa si propone altresì:

a) di promuovere iniziative finalizzate:

- al confronto e alla riflessione sugli strumenti educativi per l'infanzia nonché alla loro diffusione;
- a fornire sostegno e possibilità di confronto tra i genitori che scelgono la libera istruzione familiare;
- alla diffusione della conoscenza dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza presso la popolazione minorile ed adulta del territorio;
- al confronto e allo scambio di esperienze connesse al tema dei diritti dei minori;
- alla socializzazione tra i bambini e ragazzi provenienti da

paesi diversi e la conoscenza delle loro culture di appartenenza;

- all'informazione, alla formazione e all'educazione alla pace;

b) di attivare processi volti:

- al miglioramento del benessere e della qualità della vita dei minori e alla loro promozione umana;

- alla continuità educativa tra le diverse esperienze formative e le molteplici agenzie che concorrono allo sviluppo culturale e sociale dei minori: scuola, famiglia, associazionismo;

- all'accrescimento delle conoscenze e delle competenze dei soggetti coinvolti nel processo educativo dei minori (genitori, insegnanti, operatori/educatori);

c) di sensibilizzare la comunità alle problematiche educative e di crescita dei minori attraverso la promozione di convegni, tavole rotonde, seminari;

d) di ricercare relazioni socialmente proficue con i portatori di interessi presenti nel territorio in grado di generare servizi efficaci e coerenti rispetto alle esigenze espresse dalla comunità;

e) di garantire il libero accesso alle attività organizzate, senza vincoli o distinzioni di sesso, razza, religione, convinzioni politiche e censo;

f) di garantire il rispetto del diritto prioritario della famiglia, come prima responsabile dell'educazione dei figli, ad effettuare in piena libertà le scelte educative.

Per quanto inerente gli scopi mutualistici, la cooperativa, operando nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità, senza finalità lucrative, si propone di fornire ai propri soci, ed in particolare ai loro figli minori, servizi educativi, assistenziali e culturali qualificati come precedentemente indicato.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci, per quanto non già disciplinato dal presente statuto, possono essere stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà:

a) promuovere, organizzare e gestire in conto proprio e per conto terzi attività educative, didattiche, ricreative e

- sportive, socio-culturali ed assistenziali dirette anche ai non soci ed in particolare ai loro figli minori, anche provvedendo direttamente alla realizzazione, gestione ed amministrazione di locali ed attrezzature atti a tali scopi;
- b) promuovere, organizzare e gestire in conto proprio e per conto terzi attività di puericultura e di assistenza all'infanzia, anche in "asili nido";
- c) promuovere, organizzare e gestire in conto proprio e per conto terzi tutte le iniziative connesse alle attività educative sopra indicate quali convegni, conferenze, seminari, gruppi di studio, mostre, spettacoli ed in generale eventi in ambito pedagogico, psicopedagogico, educativo, didattico, filosofico, multiculturale, sociale, artistico e scientifico; in particolare finalizzate anche a sostenere la partecipazione dei genitori e dei figli alle attività formative e socio-culturali, a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione dei principi educativi che promuovono il rispetto e la centralità del minore nel suo percorso di crescita;
- d) produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'educazione collegati alla propria attività, nonché informative, bollettini periodici, ed altri strumenti culturali analoghi in formato cartaceo o elettronico e pubblicare libri, studi e ricerche in qualità di casa editrice, preve le necessarie autorizzazioni di legge;
- e) promuovere, organizzare e gestire, in conto proprio o per conto di terzi, corsi di formazione e/o aggiornamento per le persone operanti nel campo socio-educativo, nonché attività di formazione e sostegno alla genitorialità;
- f) stipulare opportune convenzioni con altri soggetti aventi personalità giuridica, associazioni, enti pubblici e privati per promuovere iniziative analoghe od affini ovvero per integrare la propria attività per il raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile.

La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,

commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
- g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle vigenti deliberazioni C.I.C.R. in materia, in relazione all'articolo 11 del D. Lgs. 385/93 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 47 dello statuto.

ART. 4

Le condizioni per l'ammissione dei soci, per il recesso e l'esclusione degli stessi, per la ripartizione degli eventuali utili, nonché in genere la disciplina della Società, sono contenuti nello statuto sociale che, approvato dai componenti e sottoscritto dagli stessi e da me notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 5

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore nominale unitario di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

I componenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno numero una quota da nominali Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

Il capitale iniziale sottoscritto ammonta, pertanto, a Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

Si dà atto che la complessiva somma di Euro 375,00 (trecentosettantacinque virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) dei conferimenti in denaro, è stata versata presso la Banca di Udine Credito Cooperativo - Società Cooperativa, dipendenza n.8 di Udine, Piazza Belloni n.3, in data 11 gennaio 2012, come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio che mi viene esibita dalle parti.

ART. 6

La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

ART. 7

Come primo Organo di Amministrazione viene nominato un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 (cinque) membri, nelle persone dei signori:

- VIRGILIO MARCO, sopra generalizzato, Presidente;
- BIGONI MARCO, sopra generalizzato, Vice Presidente;
- AZZANO CANTARUTTI AURELIO, sopra generalizzato, Consigliere;
- NARDON CINZIA LUISA, sopra generalizzata, Consigliere;
- SECHI DANIELA, nata a Udine il giorno 5 luglio 1964 e residente a Udine in Via Mentana n.87, cittadina italiana, codice fiscale: SCH DNL 64L45 L483K, Consigliere.

I signori VIRGILIO MARCO, BIGONI MARCO, AZZANO CANTARUTTI AURELIO e NARDON CINZIA LUISA dichiarano di accettare la carica e richiedono l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle Imprese.

I componenti dichiarano che nei confronti degli amministratori sopra nominati non sussiste alcuna delle cause di

ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile.

Al Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, spettano i poteri di amministrazione indicati nell'art. 39 dello statuto sociale.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor VIRGILIO MARCO e alle altre persone indicate nell'articolo 44 dello statuto sociale.

L'Organo di Amministrazione, come sopra nominato, rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 (trentuno) agosto 2014 (duemilaquattordici).

Il successivo Organo di Amministrazione verrà nominato dai soci, in conformità dell'articolo 38 dello statuto sociale.

ART. 8

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) agosto 2012 (duemiladodici). Il risultato economico verrà disciplinato dallo statuto sociale.

ART. 9

I comparenti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor VIRGILIO MARCO, a:

- a) curare ogni pratica occorrente per la legale costituzione della Società e, a tal fine, lo autorizzano ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di deposito dell'atto;
- b) ritirare dalla Banca di Udine Credito Cooperativo - Società Cooperativa, dipendenza n.8 di Udine, Piazza Belloni n.3, la somma di Euro 375,00 (trecentosettantacinque virgola zero zero), ivi depositata a titolo di conferimenti in denaro, con esonero da responsabilità per la detta Banca.

ART. 10

Le spese del presente atto e dipendenti rimarranno ad esclusivo carico della Società.

Vengono richieste le agevolazioni fiscali previste per le società cooperative dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi dell'articolo 2521 n. 13 del codice civile, i comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della Società, ammonta a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Ai sensi dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i comparenti delegano i signori VIRGILIO MARCO e BIGONI MARCO ad apporre le sottoscrizioni marginali.

E richiesto ho ricevuto il presente atto che, unitamente all'allegato, ho personalmente letto ai comparsi, i quali,

approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio
alle ore dieci e dieci minuti primi (ore 10,10).

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia,
per pagine sei e quanto fin qui della settimana.

FIRMATO: SAMUEL AGNOLI

AZZANO CANTARUTTI AURELIO

CLAUDIO BATTISTONI

GLAUCO BRUNELLO ZANITTI

NAZARIO DEL PICCOLO

ROSSANO DEL POS

FURLAN MARCO

CINZIA LUISA NARDON

MARCO VIRGILIO

MARCO BIGONI

BRUNO PANELLA - NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" al n. 82708/35002 di rep.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 – Denominazione e sede

1.1 E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata

“LIBERI TUTTI - Società Cooperativa Sociale Onlus”.

1.2 La cooperativa ha sede nel Comune di Pagnacco all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Articolo 2 - Durata

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentun dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3 Scopo mutualistico

3.1 La cooperativa si propone di fornire prestazioni educative ed assistenziali ai minori ed ai soggetti in situazione di disagio o di svantaggio ispirandosi anche al pensiero e al metodo di Maria Montessori nonché di diffondere i principi educativi che promuovono il rispetto e la centralità del minore nel suo percorso di crescita.

3.2 La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità previsti dalla legge e persegue, quale scopo sociale, senza finalità di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana del minore e all'integrazione sociale dei cittadini nonché la diffusione dei principi educativi che promuovono il rispetto e la centralità del minore nel suo percorso di crescita, attraverso la gestione di servizi educativi, assistenziali e culturali, secondo quanto previsto dalla L. n. 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L.R. FVG n. 20/2006 e dalle altre disposizioni applicative. In particolare, la cooperativa eserciterà le attività educative e socio-assistenziali di cui alla lettera a) dell'art. 3 comma 2 della L.R. FVG n. 20/2006.

La cooperativa si propone altresì:

a) di promuovere iniziative finalizzate:

- al confronto e alla riflessione sugli strumenti educativi per l'infanzia nonché alla loro diffusione;
 - a fornire sostegno e possibilità di confronto tra i genitori che scelgono la libera istruzione familiare;
 - alla diffusione della conoscenza dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza presso la popolazione minorile ed adulta del territorio;
 - al confronto e allo scambio di esperienze connesse al tema dei diritti dei minori;
 - alla socializzazione tra i bambini e ragazzi provenienti da paesi diversi e la conoscenza delle loro culture di appartenenza;
 - all'informazione, alla formazione e all'educazione alla pace;
- b) di attivare processi volti:
- al miglioramento del benessere e della qualità della vita dei minori e alla loro promozione umana;
 - alla continuità educativa tra le diverse esperienze formative e le molteplici agenzie che concorrono allo sviluppo culturale e sociale dei minori: scuola, famiglia, associazionismo;
 - all'accrescimento delle conoscenze e delle competenze dei soggetti coinvolti nel processo educativo dei minori (genitori, insegnanti, operatori/educatori);
- c) di sensibilizzare la comunità alle problematiche educative e di crescita dei minori attraverso la promozione di convegni, tavole rotonde, seminari;
- d) di ricercare relazioni socialmente proficue con i portatori di interessi presenti nel territorio in grado di generare servizi efficaci e coerenti rispetto alle esigenze espresse dalla comunità;
- e) di garantire il libero accesso alle attività organizzate, senza vincoli o distinzioni di sesso, razza, religione, convinzioni politiche e censo;
- f) di garantire il rispetto del diritto prioritario della famiglia, come prima responsabile dell'educazione dei figli, ad effettuare in piena libertà le scelte educative.

3.3 Per quanto inerente gli scopi mutualistici, la cooperativa, operando nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità, senza finalità lucrative, si propone di fornire ai propri soci, ed in particolare ai loro figli minori, servizi educativi, assistenziali e culturali qualificati come precedentemente indicato.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci, per quanto non già disciplinato dal presente statuto, possono essere stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Art. 4 Oggetto sociale

4.1 Ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà:

a) promuovere, organizzare e gestire in conto proprio e per conto terzi attività educative, didattiche, ricreative e sportive, socio-culturali ed assistenziali dirette anche ai non soci ed in particolare ai loro figli minori, anche provvedendo direttamente alla realizzazione, gestione ed amministrazione di locali ed attrezzature atti a tali scopi;

b) promuovere, organizzare e gestire in conto proprio e per conto terzi attività di puericultura e di assistenza all'infanzia, anche in "asili nido";

c) promuovere, organizzare e gestire in conto proprio e per conto terzi tutte le iniziative connesse alle attività educative sopra indicate quali convegni, conferenze, seminari, gruppi di studio, mostre, spettacoli ed in generale eventi in ambito pedagogico, psicopedagogico, educativo, didattico, filosofico, multiculturale, sociale, artistico e scientifico; in particolare finalizzate anche a sostenere la partecipazione dei genitori e dei figli alle attività formative e socio-culturali, a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione dei principi educativi che promuovono il rispetto e la centralità del minore nel suo percorso di crescita;

d) produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'educazione collegati alla propria attività, nonché informative, bollettini periodici, ed altri strumenti culturali analoghi in formato cartaceo o elettronico e pubblicare libri, studi e ricerche in qualità di casa editrice, previa le necessarie autorizzazioni di legge;

e) promuovere, organizzare e gestire, in conto proprio o per conto di terzi, corsi di formazione e/o aggiornamento per le persone operanti nel campo socio-educativo, nonché attività di formazione e sostegno alla genitorialità;

f) stipulare opportune convenzioni con altri soggetti aventi personalità giuridica, associazioni, enti pubblici e privati per promuovere iniziative analoghe od affini ovvero per integrare la propria attività per il raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici.

4.2 La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

4.3 La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

4.4 La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile.

4.5 La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
- g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.6 La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle vigenti deliberazioni C.I.C.R. in materia, in relazione all'articolo 11 del D. Lgs. 385/93 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del successivo articolo 47 dello statuto.

TITOLO III

CAPO I

Categorie Soci

Art. 5 Categorie di soci

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci cooperatori, che:

- siano interessati al raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici;
- condividano i principi indicati al precedente art. 3;
- intendano contribuire allo sviluppo della cooperativa e dei suoi compiti educativi;
- siano interessati alle iniziative previste dall'oggetto sociale;
- non abbiano interessi in contrasto con quelli della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento dello scambio mutualistico nonché alla partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

b) Soci volontari, che ai sensi dell'articolo 2, legge n. 381/1991, prestano gratuitamente la loro opera a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento dei suoi scopi sociali. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento della loro attività, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

c) Soci sovventori, così come consentito dall'art. 4 della legge n. 59/1992.

5.3 Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche e/o private, ed altri enti i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.4 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

5.5 Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

5.7 Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

CAPO II

Soci cooperatori

Art. 6 Domanda di ammissione

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- c) l'esplicita condivisione dei principi espressi all'art. 3 del presente statuto;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con quella della cooperativa;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale, la partita Iva nonché i dati relativi al legale rappresentante;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) idonea documentazione a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della società.

6.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.2.

6.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.2, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

6.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

6.7 L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

6.8 Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Art. 7 Conferimenti e quote dei soci cooperatori

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) euro.

7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.

7.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti nonché nel caso di soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 8 Vincoli sulle quote e loro alienazione

8.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 Obblighi del socio

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;

d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

9.2 Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel precedente articolo 7.

Le somme versate dal nuovo socio quale tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

9.3 Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, del prodotto conferito in cooperativa.

9.4 La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della cooperativa.

Art. 10 Diritti dei soci

10.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

10.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

10.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

10.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

10.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

11.1 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 Recesso del socio

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere, per l'intera quota, il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 Esclusione

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione e non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'art. 12;
- b) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la cooperativa;
- f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 10;
- g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

13.4 Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Art. 14 Liquidazione

14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai

sensi dell'art. 26, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.2 I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 13, lettere b), d) ed e) saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, con possibilità di compensarla con quanto eventualmente ancora dovuto al socio escluso a titolo di rimborso del capitale o altro.

14.3 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

14.4 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 Morte del socio

15.1 Nel caso di decesso di un socio persona fisica, la cooperativa continuerà con gli eredi o i legatari, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

15.2 Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

15.3 Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo 14.

Art. 16 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

16.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

16.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

16.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e

da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

16.4 Il socio che cessa di far parte della cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

CAPO III Soci volontari

Art. 17 Requisiti

17.1 Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 18 Domanda di ammissione

18.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
- c) l'esplicita condivisione dei principi espressi all'art. 3 del presente Statuto;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con quella della Cooperativa;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- g) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

18.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

18.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 19 Obblighi

19.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 18; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

19.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

19.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

CAPO IV

Soci sovventori

Art. 20 Soci sovventori

20.1 Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 21 Conferimento e quote dei soci sovventori

21.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro ciascuna.

21.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1.

Art. 22 Alienazione delle azioni dei soci sovventori

22.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

22.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

22.3 Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 Deliberazione di emissione

23.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

23.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

23.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

23.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 Recesso dei soci sovventori

24.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

24.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

Patrimonio sociale, bilancio di esercizio, ristorni e strumenti finanziari

Art. 25 Elementi costitutivi

25.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dal fondo per lo sviluppo ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4, legge n. 59/1992 costituito con i conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- e) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;
- g) da qualunque altro importo che provenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

25.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono indivisibili.

25.3 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

25.4 Le riserve comunque costituite non sono ripartibili tra i soci, né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 26 Bilancio di esercizio

26.1 L'esercizio sociale va dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio come prescritto dalla legge.

26.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

26.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, alla riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristoro anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 C.C.;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione

vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;

e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 48;

f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo articolo 28;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

26.5 La decisione dei soci può sempre prevedere, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta alla riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alle precedenti lettere a) e b).

26.6 I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27 e dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 48.

26.7 Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della cooperativa sia superiore ad un quarto.

Art. 27 Funzionamento mutualistico e ristorni

27.1 Per i servizi prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo da determinarsi dall'organo amministrativo secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento di mercato.

27.2 Alla chiusura dell'esercizio, sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di servizi realizzata, ricorrendone i presupposti, potrà darsi luogo al ristorno secondo i criteri previsti nel presente statuto.

27.3 Per particolari sezioni di attività e di servizi realizzati potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

27.4 Per i beni acquistati dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo da determinarsi

dall'organo amministrativo secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento di mercato.

27.5 Alla chiusura dell'esercizio, sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di commercializzazione relativo alla categoria specifica di beni commercializzati, ricorrendone i presupposti, potrà darsi luogo al ristorno secondo i criteri previsti nel presente statuto.

27.6 Per particolari sezioni di attività e di beni commercializzati potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

27.7 Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi del terzo e sesto comma del presente articolo, potrà quindi essere ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio anche secondo quanto eventualmente stabilito dallo specifico regolamento interno.

27.8 La decisione dei soci può prevedere che l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile.

Art. 28 Strumenti Finanziari

28.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice civile.

28.2 In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

28.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

28.4 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

TITOLO V

Decisioni dei soci, competenze e modalità

Art. 29 Decisioni dei soci

29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, o del Sindaco Unico o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 30 e seguenti.

29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui ai successivi artt. 33 e seguenti.

Art. 30 Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

30.2 Ai soci è assegnato il termine di 5 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento

ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai componenti l'organo di controllo, se nominato, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

30.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla cooperativa e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla cooperativa. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 31 Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

31.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 30. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

31.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla cooperativa, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 32.

31.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, ai componenti l'organo di controllo, se nominato, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

31.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

31.5 I documenti pervenuti alla cooperativa e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla cooperativa. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 32 Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 30 e 31 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 23.2 se socio sovventore, oppure dall'art. 36.4 se socio cooperatore persona giuridica.

32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 33 Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 29 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

33.3 L'assemblea è convocata con avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e trasmesso con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni

successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 34 Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi

34.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

34.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Art. 35 Votazioni

35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 36 Voto

36.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

36.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 23.2.

36.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

36.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 37 Presidenza dell'assemblea

37.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI Amministrazione

Art. 38 Amministrazione

38.1 La cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

38.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

38.3 L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori che siano

direttamente coinvolti come fruitori (per i loro figli minori) dei servizi offerti dalla cooperativa.

38.4 Nei limiti di quanto indicato al precedente art. 38.3 possono essere nominati amministratori anche non soci.

38.5 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

38.6 Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 39 Compiti degli Amministratori

39.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

39.2 Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 40 Metodi decisionali semplificati

40.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 41, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai componenti dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

40.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

40.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 41 Metodo decisionale collegiale

41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale), e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

41.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

41.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 42 Integrazione del consiglio

42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

42.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

42.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'amministratore unico o il consiglio

di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 Compensi agli amministratori

43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 44 Rappresentanza

44.1 L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

44.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

44.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

44.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

44.5 L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

Organo di controllo

Art. 45 Organo di controllo

45.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale ovvero, in quanto consentito dalle vigenti disposizioni di legge, di un Sindaco Unico.

45.2 Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti. I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea dei soci che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

45.3 I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

45.4 Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominato, hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre anche la revisione

legale essendo quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

45.5 Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, la revisione legale sulla cooperativa, qualora comunque obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010.

45.6 L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;

- la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla legge;

- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un revisore contabile o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 46 Scioglimento anticipato

46.1 Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

46.2 In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

46.3 La cooperativa, con delibera dell'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

46.4 In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 26, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 26;
- b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

TITOLO IX

Disposizioni generali e finali

Art. 47 Regolamenti

47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di funzionamento delle attività sociali, i criteri per la ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, la disciplina degli strumenti finanziari ed in generale quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dell'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

47.2 Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 C.C.

47.3 Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

Art. 48 Clausole mutualistiche

48.1 Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita della cooperativa e dopo il suo scioglimento;
 - d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- unitamente alle altre contenute nel presente Statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

48.2 La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Art. 49 Penali

49.1 Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 47 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

49.2 I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo.

49.3 L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 50 Rinvio

50.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

FIRMATO: MARCO VIRGILIO

MARCO BIGONI

BRUNO PANELLA - NOTAIO (L.S.)